

## **REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN 'FILOSOFIA, EPISTEMOLOGIA E STORIA DELLA CULTURA'**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione, finalità e durata**

Il presente regolamento disciplina l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato in 'Filosofia, Epistemologia e Storia della cultura' dell'Università degli Studi di Cagliari.

Il Corso di Dottorato si propone sia di avviare giovani studiosi all'attività di ricerca a livello universitario, sia di fornire conoscenze che permettano un adeguato inserimento in ambiti professionali in cui siano richieste competenze interdisciplinari e capacità critiche di analisi.

Il Corso di Dottorato ha durata triennale.

### **Art. 2 - Istituzione e obiettivi formativi del dottorato di ricerca**

Il Corso di Dottorato in 'Filosofia, Epistemologia e Storia della cultura', istituito in data 30.IX.2013, conferisce il titolo di 'Dottore di ricerca in Filosofia, Epistemologia e Storia della cultura'. Il Dottorato fa capo al Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia che mette a disposizione personale, strutture e servizi adeguati alle attività del Dottorato stesso.

Il Corso di Dottorato, caratterizzato da un'impostazione interdisciplinare, è articolato in tre *curricula*:

- a) Filosofia
- b) Logica ed epistemologia
- c) Storia della cultura

Il Corso di Dottorato, nei suoi tre diversi *curricula*, a conclusione dei precedenti livelli di formazione universitaria, si propone di svolgere un ulteriore processo di specializzazione in diversi ambiti disciplinari:

- a) il curriculum filosofico approfondirà problemi e metodologie della ricerca teorica in filosofia (filosofia morale, teoretica e politica; filosofia dell'educazione; estetica) con riferimento ai modelli di razionalità epistemica ed etica nella cultura moderna e contemporanea. Tenendo conto delle differenti tradizioni filosofiche, sarà curato lo sviluppo di capacità critiche e di analisi delle strutture linguistiche, concettuali ed argomentative del testo filosofico;
- b) l'indirizzo logico-epistemologico è in particolare rivolto a sviluppare le problematiche di ambito logico-filosofico attinenti alla strutturazione del discorso scientifico, come anche all'approfondimento della dimensione didattica legata alla trasmissione dei contenuti delle varie discipline scientifiche e delle tematiche relative alla comunicazione scientifica;
- c) l'indirizzo di storia della cultura affronta i problemi relativi alla storia intellettuale e alla filosofia nel suo sviluppo storico, ponendo in primo piano i processi di conservazione e di trasmissione dei saperi attraverso lo studio delle fonti, il costituirsi delle tradizioni di pensiero e la circolazione delle idee, nell'intreccio tra dottrine filosofiche, istanze religiose e teorie scientifiche, esperienze letterarie e artistiche.

### **Art. 3 – Programmazione dei corsi**

L'inizio dei Corsi di Dottorato coincide con l'inizio di ogni anno accademico.

**Art. 4 - Requisiti per l'accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca** – Cfr. "Regolamento dei corsi del dottorato di ricerca" dell'Università degli Studi di Cagliari (all. al d.r. n. 1068 del 29.07.2013; d'ora in poi denominato Regolamento di Ateneo), art. 4.

**Art. 5 - Procedura istitutiva** - Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 5.

**Art. 6 - Finanziamento dei corsi di dottorato** - Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 6.

**Art. 7 - Corsi istituiti con accordi internazionali** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 7.

**Art. 8 - Organi del corso: Collegio dei Docenti e Coordinatore**

1. Sono organi del Dottorato: il Collegio dei Docenti, composto in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 del Regolamento di Ateneo; il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti provvede a:
  - a. designare, entro 10 giorni dalla data di scadenza del bando di concorso, i componenti, tre o cinque effettivi e due supplenti, della Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati per l'ammissione al corso, individuati tra i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, con prevalenza di professori. La Commissione, che viene nominata con decreto del Rettore, può essere integrata con non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca.
  - b. programmare le attività del Corso;
  - c. individuare idonee forme di tutorato utili per uno o più dottorandi;
  - d. valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio (relazioni sulle attività di ricerca e di didattica svolte dai dottorandi), per proporre la loro ammissione all'anno successivo o l'esclusione dal Corso;
  - e. designare, entro il 15 ottobre di ogni anno, i componenti, tre o cinque effettivi e due supplenti, della Commissione giudicatrice dell'esame finale del corso, individuati tra i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, con prevalenza di professori, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso, che saranno nominati con decreto del Rettore. Almeno due o tre dei membri della suddetta Commissione devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La Commissione può essere integrata con non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniera. Il Collegio dei docenti può proporre la nomina di Commissioni differenziate per indirizzo;
  - f. designare i nominativi di almeno due docenti di elevata qualificazione, appartenenti istituzioni, italiane e/o straniere, non partecipanti al dottorato, di seguito denominati 'valutatori';
  - g. proporre alla Commissione giudicatrice l'elenco dei candidati per il conseguimento del titolo finale, corredato di giudizi sintetici, approvati dal Collegio, sulla personalità scientifica e sul lavoro svolto dai medesimi;
  - h. esprimere al Rettore l'opportunità di istituire posti non coperti da borsa di studio, vista la disponibilità del Dipartimento;
6. alle riunioni del Collegio dei Docenti che non riguardino la valutazione dei dottorandi, l'assegnazione degli argomenti di ricerca e dei relativi tutori, e i carichi didattici ai docenti, partecipa un rappresentante dei dottorandi per ciascuno degli anni di corso, secondo i regolamenti di Ateneo che regolano le rappresentanze nei vari organi decisionali;
7. il Coordinatore del Corso di Dottorato è designato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Collegio dei docenti, tra i professori di prima fascia o, in assenza o indisponibilità, di seconda fascia a tempo pieno. È nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato una sola volta;
8. il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento del corso;

9. il Coordinatore può nominare un Vicecoordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento;
10. le modifiche concernenti la composizione del Collegio dei docenti e il Coordinatore sono efficaci a decorrere dall'anno successivo per tutti i cicli attivi, salvo casi urgenti debitamente motivati;
11. nel caso in cui il dottorato venga disattivato, il Coordinatore ed il Collegio dei docenti restano in carica fino al completamento dei cicli ancora accesi.
12. L'attività didattica e tutoriale certificata svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

**Art. 9 – Regolamento interno** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 9.

**Art. 10 – Partecipazione dei Docenti dell'Università degli Studi di Cagliari al Collegio di Dottorato di altri Atenei** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 10.

### **Art. 11 - Ammissione ai corsi**

In merito ai requisiti e alle procedure di ammissione al Corso di Dottorato, vale quanto indicato nell'art. 11 (“Ammissione ai corsi”) del “Regolamento dei corsi del dottorato di ricerca” (all. al d.r.n. 1068 del 29.07.2013) dell'Università di Cagliari nei punti 1-5 e 7-14.

In merito al punto 6 di detto articolo, lo statuto interno prevede quanto segue:

la selezione pubblica è effettuata, da parte della Commissione giudicatrice, attraverso

1. valutazione dei titoli, del *curriculum vitae* e di un progetto di ricerca scritto (da allegare alla domanda di partecipazione da parte del candidato);
2. colloquio e discussione del progetto di ricerca.

In merito alla composizione e alla nomina della Commissione giudicatrice, vale quanto stabilito nel comma ‘a’ del punto 5 dell'art. 8 del Regolamento d'Ateneo.

**Art. 12 - Tasse e contributi, borse di studio, esoneri** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 12.

**Art. 13 – Diritti e doveri dei dottorandi** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 13.

A integrazione dell'art. 13, si specifica che i dottorandi avranno accesso ai servizi del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia (fax, posta elettronica, fotocopiatrice, ecc.) e ai fondi librari sia cartacei che informatici. I dottorandi hanno diritto inoltre a uno spazio di lavoro nei locali del Dipartimento.

**Art. 14 – Frequenza dei corsi** – Cfr. statuto di Ateneo, art. 14.

A ciascun candidato ammesso a frequentare il Corso verrà assegnato, entro il primo semestre del primo anno di corso, un docente supervisore (*tutor*), facente parte del Collegio dei docenti.

All'inizio del primo anno il Dottorando presenta al Collegio dei Docenti il proprio progetto di ricerca.

Le attività formative e di ricerca del Dottorando dovranno prevedere nel loro complesso:

- a) la scelta di uno dei tre *curricula*, di cui all'art. 2;
- b) la partecipazione, nei primi due anni, a corsi facenti parte dell'Offerta Formativa del Dottorato, oppure, previa approvazione da parte del Collegio dei docenti, a corsi impartiti presso l'Università di Cagliari o presso un altro Ateneo italiano o straniero. Per ciascun corso frequentato, il dottorando sarà sottoposto a valutazione, secondo le modalità stabilite da parte del Docente del corso stesso. Nel caso in cui la valutazione risulti positiva, il Collegio dei docenti provvederà all'attribuzione dei CFR relativi al Corso, secondo l'equivalenza 1 CFR = 4 ore di attività formativa.

- c) la frequenza a conferenze e seminari tenuti da membri del Collegio dei docenti o da studiosi italiani e stranieri appositamente invitati dal Collegio stesso;
- d) la presentazione al docente supervisore (*tutor*), alla fine del primo e del secondo anno, di una relazione scientifico-didattica concernente tutte le attività formative e di ricerca svolte dal dottorando per gli anni di riferimento. Tali relazioni saranno valutate dal Collegio che, in caso di valutazione positiva, provvederà all'attribuzione dei relativi CFR;
- e) l'indicazione al Coordinatore, all'inizio del secondo anno, del tema oggetto della tesi finale;
- f) la presentazione, nel corso del secondo anno (all'inizio del secondo semestre), di una relazione orale (detta relazione di medio termine), in cui il dottorando illustrerà al Collegio dei Docenti e a eventuali altri studiosi interessati l'avanzamento del proprio progetto di ricerca. La valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti della relazione di medio termine è condizione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno del corso;
- g) l'eventuale impegno didattico, concordato con il docente supervisore (*tutor*) e con il Presidente del Consiglio di Classe del Corso di Laurea nel quale il dottorando intende svolgere la propria attività. Questo impegno didattico non può essere superiore a 40 ore per anno accademico.

**Art. 15 - Conseguimento del titolo** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 15.

**Art. 16 - Doctor Europaeus** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 16.\

**Art. 17 – Cotutela di tesi** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 17.

**Art. 18 – Procedure amministrative per il conseguimento del titolo** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 18.

**Art. 19** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 19.

**Art. 20** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 20.

**Art. 21** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 21.

**Art. 22** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 22.

**Art. 23** – Cfr. Regolamento di Ateneo, art. 23.